

IL SINDACO

ORDINANZA n. 8 del 05/06/2018

OGGETTO: Eliminazione delle sterpaglie e pulitura di aree private.

- Viste le Leggi n. 225 del 24/02/1992 e n. 353 del 21/11/2000;
- Viste le LL. RR. n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 31/08/1998;
- Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998;
- Visto l'art. 38 della Legge n. 142 del 08/06/1990, recepita dalla Legge Regionale n. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Visti gli art. 449 e 650 del Codice Penale;
- Vista la delibera di C.C. n. 23 del 26/04/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole ex art. 40 L.R. 16/96;
- Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
- Richiamate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno 2018 ed il 30 Settembre 2018

1. Di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrica in aree boscate;
2. Di non usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
3. Di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc.;
4. Di non bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
5. Di non usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.
6. Ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, compresi tra le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, nonché prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali ecc., di procedere, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi nonché incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.
7. Nei terreni di cui all'articolo precedente, ove l'estensione degli stessi sia superiore a mq 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di



alto fusto nelle vicinanze, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti.

Qualora gli organi di polizia individuino il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i sarà emesso specifico provvedimento con il quale – entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso – sarà imposta la pulitura dell'area e/o l'apertura di viali tagliafuoco.

In caso di inadempienza all'ottemperanza di quanto sopra si procederà con l'esecuzione d'ufficio ed a spese del/i trasgressore/i, nonché con l'applicazione degli artt. 450 e 650 del Codice Penale.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla materia penale in materia, le violazioni alle disposizioni suddette saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 51,65 (€ 100.000) a €. 258,23 (€ 500.000) per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come prescritto dall'art. 40, comma 3, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno ai soprassuoli.

8 Chiunque, trovandosi in presenza di incendio di sterpaglie e/o boschivo, ha l'obbligo di darne immediato avviso tramite il Corpo Forestale della regione Siciliana

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- Prefettura di Agrigento
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Coordinatore)
- Ufficio di Protezione civile della provincia di Agrigento
- Comando della polizia Municipale
- Questura di Agrigento
- Comando stazione dei Carabinieri di Montallegro
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento
- Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Agrigento
- Azienda Foreste Demaniale di Agrigento
- Corpo Forestale Regionale distaccamento di Ribera
- ANAS
- Provincia regionale di Agrigento
- Comando Provinciale Guardie Ambientali C.I. di Agrigento

- Albo pretorio del Comune di Montallegro
- Sito internet del Comune di Montallegro
- Manifesti murali in tutto il paese

Comune di Montallegro, il 05/06/2018

Il Sindaco

Caterina Scalia

